



SETTORE TECNICO

ORDINANZA

N. 63 DEL 14/09/2001

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

PREMESSO che:

1. il Sindaco pro-tempore ha disposto, con propria ordinanza n.20 del 18 aprile 2001, la realizzazione di un parcheggio temporaneo nelle aree private antistanti il sedime aeroportuale con carattere di urgenza e indifferibilità;
2. l'Ufficio Tecnico ha preso atto dell'Ordinanza immediatamente dopo la sua emanazione;
3. l'Ufficio tecnico ha segnalato che la circostanza (carenza di parcheggi) è stata determinata da una errata valutazione in sede di predisposizione del Progetto di Ampliamento dell'aerostazione e che in tale sede andava prevista la localizzazione delle aree da occupare temporaneamente per la realizzazione dei parcheggi con le ordinarie procedure e con le relative autorizzazioni;
4. l'Ufficio Tecnico ha preso altresì atto della comunicazione della società di gestione aeroportuale con la quale si precisava che i lavori non avrebbero alterato in maniera irreversibile lo stato dei luoghi che sarebbe stato ripristinato a semplice richiesta, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
5. l'Ufficio Tecnico precisò altresì che, così come previsto dalla normativa

vigente, era necessario che la stazione appaltante (società di gestione aeroportuale) acquisisse, dagli enti preposti alla tutela dei vincoli sull'area, le relative autorizzazioni.

6. l'Ufficio Tecnico rilevava con diverse note inviate ai Sindaci succedutisi nel tempo che l'ordinanza n.20, **non esistendo alcun tipo di intervento che possa essere eseguito senza compromettere o in qualunque modo alterare il territorio**, fosse, e sia, da interpretare nel senso per cui la compromissione e le alterazioni citate dovessero essere quelle irreversibili, indipendentemente dalla tecnica utilizzata allo scopo e non definitiva;
7. coerentemente con quanto indicato, non appena l'Ufficio verificava la presenza di interventi che potevano compromettere **irreversibilmente** il territorio, disponeva la loro sospensione in quanto "eseguiti in difformità dall'Ordinanza n.20/01" e ne dava comunicazione agli Enti competenti, configurandosi la circostanza quale abuso edilizio ai sensi della L.R.23/85 e successive modifiche e integrazioni;
8. in data 7 settembre 2001 è pervenuta la nota prot.12005 con la quale la SOGAER trasmetteva la nota prot.5310/1 del 6 settembre 2001 della Soprintendenza Archeologica di Cagliari con la quale, a seguito di sopralluogo, si dichiara di non aver rilevato presenze di interesse archeologico sulle aree interessate dagli scavi;

PRESO ATTO dell'assenza di materiali di interesse archeologico sul sito,

peraltro non interessato da vincoli ministeriali di cui al D. L.vo 490/99;

RITENUTO che l'intervento sospeso, dopo la verifica a posteriori della Soprintendenza Archeologica, non abbia più il carattere di irreversibilità accertato a suo tempo e che pertanto i lavori sospesi non siano più in contrasto con l'Ordinanza Sindacale n.20/01;

ATTESO che non sussistono ragioni di natura tecnica che ostino al ripristino dello stato dei luoghi così come previsto dall'Ordinanza Sindacale n.20/01 anche per i lavori inizialmente inibiti;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n.51 del 13 agosto 2001.

che la presente ordinanza sia notificata a:

- alla **Soc. Santa Caterina srl**, con sede in via Caboni . 14 – 09131 Cagliari (CA);
- alla **Soc. SO.G.AER.**, con legale nel Largo Carlo Felicie, 72 a Cagliari;
- alla **Soc. SAR.CO.BIT. spa**, con sede in via G. Zuddas n. 213 – 09042 Monserrato (CA);

che copia della presente venga trasmessa a:

- Procura presso la Pretura Circondariale di Cagliari,
- Intendenza di Finanza
- Assessorato regionale degli Enti Locali - Finanze ed Urbanistica - Vigilanza Edilizia,

- Ass.to regionale P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – ufficio Tutela del Paesaggio,
- Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Cagliari e Oristano - Soprintendenza Archeologica

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico

dott. ing. Fernando Mura

